

CONVENZIONE

TRA

La **Direzione Generale dei Lavori e del Demanio** del Ministero della Difesa, di seguito denominata col termine di “*Ente Affidante*”

E

la **Società “Difesa Servizi” S.p.A.** di seguito denominata col termine di “*Società Affidataria*”.

L’anno 2011, il giorno 07 del mese di luglio presso la sede del Ministero della Difesa, si sono costituiti:

- il **Gen. D. Antonio CAPOROTUNDO**, in qualità di Direttore Generale dell’Ente Affidante, titolato alla stipula del presente atto giusta art. 2 del Contratto di Servizio stipulato tra il Ministero della Difesa e “Difesa Servizi S.p.A.”;
- l’**Ing. Lino GIROMETTA**, Amministratore delegato della Società affidataria, nella qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula dei contratti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione datato 8 marzo 2011;

per la stipula della presente Convenzione finalizzata alla valorizzazione ai fini energetici di taluni sedimi del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed al decreto ministeriale 10 febbraio 2011, recante lo Statuto della società “Difesa Servizi S.p.A.”, pubblicato in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011.

Le *Parti contraenti*, come sopra costituite e rappresentate,

PREMESSO

- che l’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che il Ministero della difesa, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare, con la finalità di installare impianti energetici

destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente;

- che la società “*Difesa Servizi S.p.A.*” è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del Ministero della Difesa e di ogni sua articolazione;
- che la società “*Difesa Servizi S.p.A.*” è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute.
- che la società “*Difesa Servizi S.p.A.*” ha, in data 07 luglio 2011, stipulato con il Ministero della Difesa un dettagliato *Contratto di Servizio* che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;

stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante e la Società Affidataria concernenti la concessione d'uso da parte dell'Ente Affidante a favore della Società Affidataria dei tetti e dei terreni dei compendi immobiliari di cui all'Allegato A, al fine di realizzarvi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

ARTICOLO 2 (Programmi)

Per ciascuno dei sedimi di cui al citato allegato A l'Ente Affidante si impegna a rendere disponibile per la Società Affidataria, la documentazione tecnico-amministrativa in suo possesso, la cui verifica rimane a carico della Società Affidataria, unitamente all'acquisizione di ogni ulteriore documentazione da essa ritenuta necessaria per la gestione economica del bene affidato.

ARTICOLO 3 (Obblighi dell'Ente Affidante)

1. In attuazione di quanto stabilito nel decreto ministeriale D.M. 19/05/2011

recante l'atto di indirizzo strategico delle attività demandate a “*Difesa Servizi S.p.A.*”, nel Contratto di Servizio stipulato tra il Dicastero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. e nella premessa della presente Convenzione, *l'Ente Affidante* si impegna a concedere alla *Società affidataria* per anni 25 (venticinque) l'uso dei tetti e dei terreni dei compendi immobiliari di cui all'Allegato A, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai fini della loro valorizzazione mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, direttamente o attraverso la concessione o la locazione a terzi a fronte della corresponsione di congruo corrispettivo.

I beni di cui sopra saranno meglio descritti dai competenti Organi tecnici militari in sede di redazione dei relativi verbali di consegna alla Società Affidataria unitamente alle clausole cautelative degli interessi dell'Amministrazione della Difesa (schema di verbale di consegna in Allegato B). In particolare, tali verbali di consegna riporteranno in allegato la planimetria del compendio con la puntuale individuazione delle coperture e delle superfici oggetto della concessione d'uso.

2. L'Ente Affidante, relativamente ai sedimi di cui al citato allegato A conferiti per la valorizzazione in argomento, pone i seguenti vincoli attinenti agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile:
 - a. conformità dei processi autorizzativi e realizzativi alle norme di legge vigenti;
 - b. salvaguardia della statica dei fabbricati/manufatti;
 - c. garanzia della impermeabilizzazione e funzionalità delle coperture;
 - d. esclusione di ogni possibile interferenza con le attività militari e tecnico operative.

ARTICOLO 4

(Obblighi della Società Affidataria)

La Società Affidataria, con riferimento ai sedimi concessi in uso si impegna a:

- a. osservare i vincoli di cui al precedente articolo;
- b. ricercare professionalmente le soluzioni più idonee ad incrementare il valore e la redditività degli stessi;
- c. gestire i ricavi ottenuti dalla valorizzazione di cui sopra in conformità della norma istitutiva, degli indirizzi strategici e del Contratto di Servizio, riconoscendo all'*Ente Affidante* i corrispettivi costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f sub i ed ii del Contratto di Servizio. La quota variabile di cui al sub ii è definita nel 50 per cento per i primi 5 anni di vigenza della convenzione e può essere successivamente rinegoziata, con cadenza quinquennale, mediante apposito Atto Aggiuntivo. A valere sui corrispettivi riconosciuti per la concessione dell'uso dei sedimi in oggetto, la Forza Armata, titolare dell'immobile su

- cui insistono i relativi siti, richiederà la fornitura di beni e servizi ovvero conferirà delegazioni di pagamento alla Società;
- d. tenere sollevato e indenne il Ministero della Difesa da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

(Modifiche ed integrazioni alla Convenzione)

1. Le modifiche alla presente Convenzione, per gli aspetti non richiesti espressamente come essenziali dal *Contratto di Servizio*, sono ammissibili in ogni momento della sua vigenza.
2. Le integrazioni alla presente Convenzione, particolarmente per i nuovi *beni e servizi* che dovessero rientrare in ipotesi di valorizzazione in tempi successivi alla firma della stessa, sono ammissibili ed attuabili mediante appositi *Atti Aggiuntivi*.

ARTICOLO 6

(Durata)

1. La durata della presente Convenzione è di anni 25 (venticinque) continuativi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le *Parti*, di comune accordo, si riservano la facoltà di promuovere il rinnovo della presente *Convenzione* qualora la stessa sia ancora rispondente ai contenuti degli indirizzi strategici emanati, con decreto, del Ministro della Difesa, ed ai comuni obiettivi di valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, del Dicastero della Difesa.
3. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione al rinnovo, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per periodi ulteriori pari a trienni.

ARTICOLO 7

(Manleva)

La Società Affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione.

ARTICOLO 8

(Clausola compromissoria)

1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione della presente *Convenzione*, le *Parti* convengono di rimettere la questione al giudizio definitivo di una commissione, appositamente nominata dal Ministro

della Difesa, composta da tre membri, designati uno dall'Ente Affidante ed uno dalla Società Affidataria. Alla predetta Commissione, qualora nominata, non sono riconosciuti compensi aggiuntivi o rimborsi spese per l'attività svolta.

2. In pendenza del giudizio di cui al precedente comma la *Convenzione* dovrà essere regolarmente eseguita dalle *Parti*, senza che le reciproche obbligazioni possano essere differite, sospese o interrotte.

ARTICOLO 9

(Revoca della Concessione in uso)

1. Per sopravvenute esigenze istituzionali l'A.D. si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento la concessione d'uso delle coperture/sedimi ritenuti strettamente necessari.
2. A fronte della revoca o sospensione della concessione d'uso l'Ente Affidante risponderà nei limiti delle seguenti prestazioni, da considerarsi compensative di ogni forma di danno derivato, alla Società Affidataria o a terzi, per effetto della predetta revoca o sospensione:
 - a. concessione di una superficie di copertura/sedime, equivalente per dimensioni e collocazione geografica a quella oggetto di revoca;
 - b. riconoscimento di un indennizzo, a titolo di mancato utile e/o risarcimento, calcolato sulla base della seguente formula:

$$I = (E_{p0} / 365) \times (\text{incentivo GSE} + C_{EA}) \times n_{gg}$$

dove:

I: indennizzo corrisposto dall'Ente Affidante;

E_{p0} : produzione stimata complessiva in kWh/annui di energia elettrica dell'impianto;

incentivo GSE : importo corrisposto dal GSE per ogni kWh prodotto;

C_{EA} : prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, determinati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, per ciascun kWh immesso in rete;

n_{gg} : n. giorni in cui l'impianto rimane fermo.

Nel caso di revoca e concessione di una superficie di copertura/sedime equivalente, l'Ente Affidante si farà carico dell'eventuale differenza tra l'incentivo GSE all'atto dell'allaccio dell'impianto e l'incentivo GSE corrisposto al nuovo impianto, per la durata residua della convenzione.

L'indennizzo I sarà comunque corrisposto nei limiti dei compensi di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

(Validità ed efficacia della convenzione)

La presente convenzione obbliga l'Amministrazione della Difesa e la Società Difesa Servizi dal momento della sua sottoscrizione ed acquista efficacia dalla data della sua registrazione da parte degli Organi che ne effettuano il controllo preventivo di legittimità. Resta fermo che dal momento dell'invio della convenzione agli Organi di Controllo competenti, l'Ente Affidante consentirà l'espletamento da parte della Società Affidataria delle attività propedeutiche e preparatorie necessarie ad avviare con immediatezza l'esecuzione della convenzione all'esito dei controlli predetti.

ARTICOLO 11

(Riferimenti normativi della Convenzione)

Per quanto non espressamente stabilito nel presente *Convenzione* le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

- Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (Testo Unico Regolamentare dell'Ordinamento Militare);
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 (approvazione dello Statuto della Società "Difesa Servizi S.p.A.");
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2011 (Atto di Indirizzo);
- *Contratto di Servizio* stipulato in data 07 luglio 2011 tra il Dicastero della Difesa e la Società *Difesa Servizi S.p.A.*.

Roma, 07 luglio 2011